



Comune di Brugine

Provincia di Padova

COPIA

Registro Generale N. 275

DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO N. 28 del 24-10-2018

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO
01.11.2018-31.10.2021CIG ZBD2576642**

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L.;

Visti gli artt. 56 e 56bis del vigente Statuto;

Visti gli artt. 17 e 18 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018, approvato con deliberazione di G.C. n. 173 del 21.12.2017, resa immediatamente eseguibile;

Premesso che da molti anni il Comune di Brugine si avvale della collaborazione di un broker assicurativo, in considerazione della complessità delle problematiche inerenti la materia assicurativa e del fatto che tra il personale dipendente dell'Ente non è presente una professionalità in grado di gestire ed individuare condizioni e parametri assicurativi (valori assicurati, massimali, estensioni, franchigie, nuovi rischi...) nonché di gestire un'efficace gestione dei sinistri;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile di Settore reg. gen. n. 116 del 07.06.2012, con la quale veniva conferito l'incarico di consulenza, assistenza e gestione assicurativa al broker AON SPA di Vicenza per il periodo 08.06.2012-08.06.2015;

- la determinazione del Responsabile di Settore reg. gen. n. 107 del 13.05.2015, con la quale è stato affidato l'incarico di brokeraggio assicurativo alla ditta AON S.p.A. di Milano per il periodo dal 08.06.2015 al 08.06.2018;
- la determinazione del Responsabile del Settore reg. gen. n. 147 del 05.06.2018, con la quale è stato prorogato l'incarico di brokeraggio assicurativo alla Società AON S.p.A. di Milano – con sede operativa a Vicenza in Via Vecchia Ferriera n. 57 – per il periodo dal 08.06.2018 al 31.10.2018;

Considerata l'imminente scadenza dell'incarico di che trattasi e ritenuto, pertanto, di attivare le procedure occorrenti per il nuovo affidamento del servizio ;

Ritenuto di continuare ad avvalersi del qualificato servizio sopra citato in virtù dei seguenti motivi:

- La gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
- Le problematiche in materia assicurativa, incluse quelle inerenti alla predisposizione dei capitoli, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovare della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n. 792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.;
- L'apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
- Consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno, altresì, evidenziato l'opportunità e la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche, ai broker assicurativi, qualora le stesse non dispongano al loro interno di professionalità in grado di svolgere la suddetta attività;
- questo Comune non dispone, in organico, di professionalità con competenze tali da poter svolgere la superiore attività;
- l'affidamento del servizio in oggetto a soggetto specializzato è sempre più indispensabile per una Pubblica Amministrazione, in quanto consente l'individuazione di prodotti assicurativi con garanzia di massima coerenza con le esigenze dell'Ente e di affidabilità, permette di avvalersi dell'esperienza di specialisti, in grado di gestire la complessità delle problematiche inerenti la determinazione del contenuto delle polizze atte ad assicurare l'ottimale copertura di ogni possibile rischio, considerando, oltretutto, la varietà delle polizze offerte dal mercato assicurativo;
- il broker è la figura alla quale la legge demanda lo svolgimento di attività di assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti, collaborando

successivamente alla loro esecuzione e gestione, infatti, in base all'art. 106 del D.Lgs. n.209 del 07/09/2005 e s.m.i., l'attività di intermediazione assicurativa viene qualificata come il "presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati";

- l'attività del broker consente la realizzazione di economie, certezza di rapporti e sicurezza di effettiva copertura dei rischi, ai quali i Comuni sono particolarmente soggetti, permettendo agli stessi Enti di operare in maniera corretta ed efficace, di risolvere in tempi brevi tutte le problematiche correlate e di adempiere a tutte le incombenze di legge;
- il broker, grazie alla conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le peculiari necessità dell'Ente e di sottoporre le migliori formule assicurative, sia dal punto di vista funzionale, che economico e, a tutela degli interessi del Comune, di assistere il medesimo nella predisposizione della documentazione di gara per l'aggiudicazione dei contratti assicurativi, nella gestione degli stessi contratti e nella trattazione degli eventuali sinistri e di costituirsi quale unico interlocutore per il Comune in ordine alle problematiche inerenti i contratti assicurativi e gli eventuali sinistri;

Tenuto conto che il ricorso all'attività del broker assicurativo, peraltro, è stato configurato, dalla stessa giurisprudenza e dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC), come appalto di servizi;

Precisato, comunque, che il servizio non comporta, per il Comune di Brugine, alcun onere finanziario diretto, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato;

Atteso che il servizio, in considerazione della complessità e della diversificazione degli adempimenti connessi al settore assicurativo e del continuo evolversi delle responsabilità ricadenti in capo alle Amministrazioni Pubbliche, è opportuno abbia durata pluriennale;

Ritenuto opportuno affidare il suddetto servizio per 3 (tre) anni e, precisamente, per il periodo - 01.11.2018/31.10.2021 ed è consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che:

- al solo fine dell'individuazione della disciplina da applicare in tema di appalti di servizi, il valore presunto del servizio in oggetto, determinato sulla base delle polizze attualmente in essere e, più precisamente, dei premi imponibili relativi al 2018 e delle provvigioni dell'attuale Broker, è indicativamente stimato in circa €. 4.000,00 annui e in circa €. 12.000,00 per tre anni con

- possibilità di proroga per ulteriori 3 anni, risultando complessivi euro 24.000,00;
- il raggiungimento di tale importo non è, comunque, garantito, né il Comune di Brugine è in alcun modo vincolato a far conseguire al Broker un qualsiasi corrispettivo minimo;
 - trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza; dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

Visto il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice appalti", modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" il quale:

- all'art. 32 comma 2 dispone *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte . Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) , la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*

- all'articolo 36, comma 2, prevede: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati" ...*

- all'articolo 36, comma 6, prevede che *"Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. 6-bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5."*

- all'articolo 37, comma 1 prevede che: *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono*

procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori . Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.”

- all'articolo 37 comma 2, che stabilisce: “.Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice”;

Ritenuto, pertanto, possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli affetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto;

Richiamato l'art.192 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 in virtù del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma, i suoi elementi e le clausole ritenute essenziali;
- c) la modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- d) il responsabile unico del procedimento;

Considerato che con la presente determinazione a contrattare, sulla base delle esigenze ravvisate, della bozza di capitolato predisposto, del richiamato art.192 del D.Lgs. n.267 del 18/08/00 e della disciplina comunale in materia di fornitura di beni e di servizi in economia, può disporsi che:

- 1) il fine contrattuale è individuato nel ricercare una figura professionale competente che coadiuvi l'attività dei competenti uffici per il futuro affidamento dei servizi assicurativi e la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative, nonché la gestione dei diversi sinistri denunciati all'Ente;
- 2) l'oggetto contrattuale è l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo;
- 3) la forma contrattuale è scritta, con le sotto notate clausole essenziali:
 - 3.1) l'incarico avrà durata triennale, con inizio dal 01.11.2018 e fino al 31.10.2021 ed è consentito il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi.
 - 3.2) l'incarico di broker non prevede oneri per il Comune ma verrà remunerato mediante conferimento diretto di una provvigione, sulla base della percentuale

stabilita in sede di gara, dalla Società Assicuratrice con la quale saranno stipulati i contratti assicurativi per il triennio sopraindicato

4) la scelta del contraente avverrà mediante procedura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a);

Dato atto che, nel caso di specie, si è in presenza dell'affidamento di un servizio di valore inferiore alla soglia comunitaria, per il quale la normativa vigente prevede la preventiva escussione del mercato delle convenzioni e delle varie forme di mercato elettronico;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, il Comune può aderire alle convenzioni quadro Consip o regionali e, qualora tale facoltà non venga esercitata, deve utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Verificato che non risultano attive Convenzioni CONSIP, né ai servizi comparabili, ai fini della comprova del rispetto dei parametri di prezzo-qualità e sul MePa non è rinvenibile una quotazione del servizio in oggetto;

Ritenuto, quindi, di procedere ad autonoma procedura per l'acquisizione del servizio di che trattasi;

Evidenziato che:

il principio di rotazione **degli inviti e degli affidamenti** è uno dei principi fissati dall'articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici da rispettare nelle procedure di affidamento sotto soglia comunitaria.

Il principio di rotazione è *finalizzato al non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.*

La volontà è quella di evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza e di favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici, specie se micro, piccole e medie imprese, di essere affidatari di un contratto pubblico.

Il Decreto correttivo del 2017 ha modificato la norma sottolineando che la rotazione deve aver riguardo sia agli affidamenti che agli inviti.

Le Linee Guida ANAC n. 4, come recentemente novellate, hanno affrontato alcuni aspetti di problematicità legati al principio di rotazione:

- In primo luogo si precisa che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nel **medesimo settore merceologico**, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.

Pertanto il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto

una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente.

Pertanto, se è pur vero che non sussiste un divieto assoluto di invito del gestore uscente, non assurgendo il principio di rotazione a regola inderogabile, come testimoniato da una nutrita giurisprudenza (più di recente TAR Lombardia Milano sez. IV 9/2/2018, n.380), le modifiche alle Linee Guida ANAC n. 4 vanno chiaramente nella direzione di **qualificare a carattere eccezionale e residuale il reinvito all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, compreso il precedente affidatario**. Una tale eccezionalità deve essere inoltre adeguatamente motivata sulla base di considerazioni che attengano:

- all'assenza sul mercato di alternative;
- al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale all'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Vista la nota di presentazione e proposta di servizio di brokeraggio assicurativo della Ditta MAG JLT SpA, con sede operativa in Padova, Piazzale della Stazione, acquisita al prot. comunale il 23.10.2018, al n. 12753, agli atti del presente provvedimento;

Considerato che, l'informazione e formazione del personale dell'Ente sui rapporti intercorrenti fra i rischi e coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa ed i suoi indotti economici e di responsabilità nel sistema gestionale dell'Ente, è tra i contenuti prevalenti della proposta di servizio sottoposti all'attenzione del Comune;

Ritenuto, di richiedere alla società MagJlt SpA con sede legale a Napoli – C.F. 07043531214 e sede operativa a Padova, un'offerta ed eventuale successivo affidamento diretto per la fornitura del servizio triennale di brokeraggio assicurativo;

Considerato che l'esperimento della procedura di cui trattasi presuppone, in via preventiva, l'approvazione dei "Criteri di valutazione dell'offerta", del "Capitolato d'appalto", della "Scheda di offerta economica", in cui vengono indicate tutte le prescrizioni e le disposizioni che regolano l'affidamento del servizio in questione;

Ribadito che il presente provvedimento non comporta per il Comune né oneri, né diminuzione di entrate;

Preso atto del codice CIG rilasciato dall'ANAC: ZBD2576642 e non è previsto alcun contributo a carico della stazione appaltante;

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- il D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, l'art. 107, l'art. 109, l'art.153, comma 5, l'art.183, commi 7, 8 e 9, l'art.191, comma 1;
- la Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art.1, comma 450, della Legge nr. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016, "Nuovo Codice appalti" modificato ed integrato dal D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni ed in conformità alle disposizioni normative e regolamentari indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di continuare ad avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 01.11.2018-31.10.2021 e di prevedere il rinnovo del contratto per tre anni dalla scadenza. E' inoltre facoltà dell'amministrazione, in alternativa al rinnovo, consentire la proroga del contratto per un periodo massimo di sei mesi al fine di procedere a nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 e smi;
2. Di procedere, sulla base di quanto esposto in premessa, alla richiesta alla società MagJlt SpA con sede legale a Napoli – C.F. 07043531214 e sede operativa a Padova, di un'offerta ed all'eventuale successivo affidamento diretto per la fornitura del servizio triennale di brokeraggio assicurativo (CIG ZBD2576642)
3. Di approvare: i Criteri di valutazione dell'offerta (all. A), il Capitolato d'appalto "all. B), la Scheda offerta economica (all. C), che verranno utilizzate per la procedura di affidamento;
4. Di fissare il 29.10.2018 il termine affinché la ditta possa presentare la propria offerta;
5. Di dare atto che :
 - attualmente il servizio non risulta acquisibile mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP, in quanto non sono attive né in CONSIP, né risulta acquisibile tramite il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione);
 - il servizio non comporta alcun onere finanziario diretto per il Comune, in quanto l'opera del Broker viene remunerata direttamente dalle compagnie assicurative, che fissano l'entità dei premi avendo a priori in considerazione le provvigioni spettanti agli intermediari (agenti, brokers, rete commerciale) presso cui il contratto è appoggiato;
6. Di prendere atto che la presente costituisce determina a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del Testo Unico Enti Locali n. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono indicati nelle premesse, nonché , specificate del allegati di gara.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria

- Eventuali allegati indicati nel testo

II RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dott.ssa Compagno Lorella

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**Certificato di Esecutività e
Copertura Finanziaria**

**DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO
N. 28 del 24-10-2018**

Registro Generale N. 275

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO
01.11.2018-31.10.2021CIG ZBD2576642**

CIG ZBD2576642

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 24-10-2018.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Compagno Lorella

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di pubblicazione

**DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI/FINANZIARIO
N. 28 del 24-10-2018**

Registro Generale N. 275

**Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER IL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO
01.11.2018-31.10.2021 CIG ZBD2576642**

CIG ZBD2576642

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Comune di Brugine li 24-10-2018

Il Messo Comunale
Dicati Anna Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa